



Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

Deliberazione pubblicata all'Albo Informatico dell'Azienda
Dal 05/05/2021 al 26/05/2021

Il Responsabile U.O.C. Affari Generali
(dott.ssa Silvia Liggeri)

Deliberazione n. 340

del 28/04/2021

Tit. di Class. 1.1.02

A184
MG

OGGETTO: Convenzione tra ASST Nord Milano e ATS della Città Metropolitana di Milano per l'utilizzo di un CAMPER targa GD292JG, per sostenere l'emergenza epidemiologica dovuta al virus COVID-19.

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATE:

- il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19." che dispone la proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;
- la DGR XI/3820 del 09 novembre 2020 recante "*Determinazioni in merito alla donazione pervenuta dalla società Moncler Spa per sostenere l'emergenza epidemiologica dovuta al virus Covid-19*";

CONSIDERATO che nella suddetta DGR XI/3820 del 09 novembre 2020, Regione Lombardia ha individuato un progetto di implementazione dell'assistenza domiciliare nel territorio dell'ATS della Città Metropolitana di Milano e che la società Moncler S.p.A. ha disposto di finanziare, mediante apposita donazione la quale ha consentito alla stessa l'acquisto di mezzi e strumentazione, per fare fronte alle esigenze derivanti dall'epidemia da COVID 19;

DATO ATTO che la Società Moncler S.p.A. nell'atto notarile di donazione evidenzia "*l'onere, a carico della donataria, di destinare l'intera somma donata al progetto di assistenza sanitaria domiciliare a beneficio della comunità di Milano a sostegno dell'emergenza epidemiologica dovuta al virus Covid-19. In particolare il progetto, al cui finanziamento ed utilità è destinata la donazione, consiste*

nell'implementazione di una struttura mobile di sanità territoriale al fine di assistere le persone che abbiano bisogno di un intervento immediato di tamponi e cure domiciliari. Il tutto allo scopo di alleviare gli ospedali dalla pressione causata dall'ondata epidemica, nell'ambito del quale l'importo donato verrà utilizzato per l'acquisto dei necessari mezzi, macchinari ed attrezzature”;

PRECISATO che con il suddetto contributo sono stati acquistati tredici automezzi FIAT Doblò', completi di dispositivi medici e strumentazione diagnostica necessaria per il follow up dei pazienti Covid presso il domicilio, e due Camper con postazione radiologica per l'implementazione della sanità di prossimità “di base” presso scuole, RSA, o altre strutture di interesse;

PRECISATO che tali mezzi e strumentazioni, in relazione alle misure di contrasto per l'emergenza Covid-19, saranno utilizzati per rafforzare la sanità di prossimità di Regione Lombardia cioè, un sistema di servizi diffuso capillarmente nel territorio e di facile accesso ai cittadini, in grado di erogare prestazioni di assistenza medica ed infermieristica in tempi brevi, evitando accessi inappropriati nei PS e nei reparti di degenza ospedaliera;

DATO ATTO che il progetto di che trattasi trova la sua naturale concretizzazione nella destinazione dei mezzi e delle strumentazioni a disposizione per le attività delle ASST del territorio di ATS Milano ed in particolare nella attribuzione dei due CAMPER alle attività della ASST Niguarda e della ASST Nord Milano;

PRECISATO che il CAMPER da utilizzarsi per l'implementazione della sanità di prossimità “di base” presso scuole, RSA, o altre strutture di interesse è dotato della seguente attrezzatura:

- sistema DR o equivalente per diagnostica radiografica montato direttamente sul mezzo mobile;
- ecografo portatile compatto dotato di 3 sonde (lineare, convex e cardio), completo di scheda di rete e software per esportazione delle immagini in standard dicom;
- postazione PC per identificazione paziente e gestione cartella clinica da remoto;
- sistema di trasmissione delle immagini verso un ospedale di riferimento per la telerefertazione;
- elettrocardiografo portatile 12 derivazione con possibilità di trasmissione del tracciato verso un centro cardiologico di riferimento;
- monitor-defibrillatore con saturimetro integrato;
- almeno 2 termometri digitali;
- saturimetro a dito;
- monitor multiparametrico da trasporto;
- sfigmomanometro automatico e manuale;
- spirometro portatile di qualità diagnostica;
- sistema per tamponi rapidi per la ricerca di sars-cov-2 (se disponibili);
- kit pronto soccorso con ossigeno e kit emergenza;

DATO ATTO, quindi, che si rende necessario provvedere alla sottoscrizione di apposita convenzione tra ASST Nord Milano e ATS della Città Metropolitana di

Milano per la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla consegna ad ASST Nord Milano di un CAMPER targato GD292JG, per l'effettuazione dello screening delle patologie polmonari che in generale si svolgerà appoggiandosi a comunità, centri di accoglienza o RSA, o altre strutture di interesse;

PRESO ATTO del testo convenzionale trasmesso da ATS della Città Metropolitana di Milano allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che:


- per la realizzazione del progetto in parola ASST Nord Milano mette a disposizione il personale necessario che provvederà ad utilizzare la strumentazione secondo i protocolli previsti, con riferimento sia alla sicurezza che alla formazione degli operatori e provvederà al collaudo tecnico, alla messa in servizio, alle verifiche di sicurezza periodiche nonché alla manutenzione e materiali di consumo;
- sono altresì in capo ad ASST Nord Milano tutti gli obblighi derivanti dall'uso delle apparecchiature ai sensi del D.Lgs. n. 81/08;
- il rapporto convenzionale, a titolo gratuito, avrà durata dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre 2021, fatte salve eventuali proroghe e/o rinnovi rese necessarie dal perdurare dello stato di emergenza; la convenzione potrà essere rinegoziata o rinnovata previo accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti;

ATTESO che, come si evince dal testo convenzionale proposto da ATS Milano, il CAMPER assegnato alla ASST Nord Milano è provvisto di copertura assicurativa comprendente tutte le garanzie inclusa la Kasko e la strumentazione è assicurata da polizza All Risk Property e che gli oneri derivanti dalle sopra citate coperture assicurative, stipulate da ATS della Città Metropolitana di Milano, verranno rimborsati dalla ASST utilizzatrice al termine della convenzione;

RITENUTO altresì di incaricare:

- il Responsabile della U.O.S. Ingegneria Clinica, Ing. Tatiana Cancellieri, ai fini della gestione delle strumentazioni elettromedicali/dispositivi medici, il collaudo, la messa in servizio e le verifiche di sicurezza periodiche;
- il Responsabile della U.O.C. Prevenzione e Protezione, ing. Giuseppe Albano, al fine di adempiere a tutti gli obblighi derivanti dall'uso delle apparecchiature ai sensi del D.Lgs. n. 81/08;
- il Responsabile della U.O.C. Provveditorato-Economato, Ing. Federica Olivei, per i controlli periodici, le manutenzioni e il materiale di consumo, incluso pulizia ed eventuale sanificazione periodica (in funzione dell'utilizzo);
- il Dirigente delle Professioni Sanitarie delle Aree Territoriale (SITRA), dott. Dario Cremonesi – di supervisionare l'andamento della convezione, e rendicontare l'attività svolta con cadenza bimestrale su format predisposto da ATS Milano; analoga rendicontazione dovrà essere inviata al termine del progetto (31/12/2021);

EVIDENZIATO che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del bilancio di questa Azienda e che ci si riserva di quantificare ed annotare



re gli oneri inerenti le sopradette coperture assicurative al termine del periodo convenzionale;

ATTESO che la U.O.C. proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione che il presente provvedimento non comporta oneri, come indicato nell'ultimo foglio del presente provvedimento;

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.C. Affari Generali il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come indicato nell'ultimo foglio del presente provvedimento;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio-sanitario;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di approvare il testo convenzionale tra l'ASST Nord Milano e ATS della Città Metropolitana di Milano per l'utilizzo di un CAMPER targato GD292JG, attrezzato con strumentazione elettromedicale e dispositivi medici, a fronte di donazione pervenuta a Regione Lombardia dalla Società Moncler Spa, per sostenere l'emergenza epidemiologica dovuta al virus Covid-19, nell'ambito del progetto regionale approvato con DGR XI/3820 del 09 novembre 2020, allegato al presente provvedimento (allegato n. 1) quale parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare la sottoscrizione della convenzione sopra descritta, con decorrenza dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre 2021, fatte salve eventuali proroghe e/o rinnovi rese necessarie dal perdurare dello stato di emergenza; ove ne ricorrano i presupposti, la convenzione potrà essere rinegoziata o rinnovata previo accordo scritto tra le parti;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa come indicato nell'ultimo foglio della presente deliberazione e di riservarsi, mediante l'adozione di un successivo provvedimento, la quantificazione e l'annotazione degli oneri inerenti le coperture assicurative ad oggi stipulate da ATS della Città Metropolitana di Milano da rimborsare al termine del periodo convenzionale;
4. di incaricare:
 - il Responsabile della U.O.S. Ingegneria Clinica, Ing. Tatiana Cancellieri, ai fini della gestione delle strumentazioni elettromedicali/dispositivi medici, il collaudo, la messa in servizio e le verifiche di sicurezza periodiche;
 - il Responsabile della U.O.C. Prevenzione e Protezione, ing. Giuseppe Albano, al fine di adempiere a tutti gli obblighi derivanti dall'uso delle apparecchiature ai sensi del D.Lgs. n. 81/08;



- il Responsabile della U.O.C. Provveditorato-Economato, Ing. Federica Olivei, per i controlli periodici, le manutenzioni e il materiale di consumo, incluso pulizia ed eventuale sanificazione periodica (in funzione dell'utilizzo);
 - il Dirigente delle Professioni Sanitarie delle Aree Territoriale (SITRA), dott. Dario Cremonesi – di supervisionare l'andamento della convezione, e rendicontare l'attività svolta con cadenza bimestrale su format predisposto da ATS della Città Metropolitana di Milano; analoga rendicontazione dovrà essere inviata al termine del progetto (31/12/2021);
5. di trasmettere il presente provvedimento, al Responsabile della U.O.S. Ingegneria Clinica, al Responsabile della U.O.C. Provveditorato-Economato, al Responsabile alla U.O.C. Prevenzione e Protezione e Dirigente delle Professioni Sanitarie delle Aree Territoriale (SITRA), dott. Dario Cremonesi ognuno per quanto di rispettiva competenza;
 6. di dare mandato al Responsabile del procedimento per tutti i necessari successivi incombenti all'attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii.;
 7. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm. e ii.;
 8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm. e ii.;
 9. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

(atti n. 37/2021 tit. 01.01.03).

Parere favorevole:

IL DIRETTORE
SANITARIO
(d.ssa Anna Lisa Fumagalli)

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(dott. Giovanni Palazzo)

IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO
(d.ssa Barbara Mangiacavalli)

IL DIRETTORE GENERALE
(d.ssa Elisabetta Fabbrini)

deliberazione del Direttore Generale n. 340 del 28 APR. 2021, avente all'oggetto:

“Convenzione tra ASST Nord Milano e ATS della Città Metropolitana di Milano per l'utilizzo di un CAMPER targa GD292JG, per sostenere l'emergenza epidemiologica dovuta al virus COVID-19”.

Il sottoscritto Responsabile della U.O.C. Affari Generali e Responsabile del procedimento:

ATTESTA

la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento;

DICHIARA

di avere acquisito dalla competente U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria dei costi e/o degli introiti rivenienti dal presente provvedimento, i quali vengono annotati a bilancio come segue:

al conto economico n. descrizione:
dell'anno per Euro


al conto economico n. descrizione:
dell'anno per Euro

in attesa della stesura definitiva del bilancio preventivo del/i relativo/i esercizi/i

OVERO

che il presente provvedimento non comporta alcun onere.

Il Responsabile della U.O.C. Affari Generali
e Responsabile del procedimento
(dott.ssa Silvia Liggeri)



Il Responsabile dell'U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie conferma:

la copertura economica del presente provvedimento e l'annotazione a bilancio sopra riportata

che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio.

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie
(d.ssa Domenica Luppino)



CONVENZIONE TRA ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E ASST NORD MILANO PER L'UTILIZZO DI UN AUTOMEZZO CAMPER TARGA GD292JG ATREZZATO CON STRUMENTAZIONE ELETTROMEDICALE E DISPOSITIVI MEDICI, A FRONTE DI DONAZIONE PERVENUTA A REGIONE LOMBARDIA DALLA SOCIETÀ MONCLER SPA, PER SOSTENERE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DOVUTA AL VIRUS COVID 19.

TRA

Agenzia di Tutela della Salute Città Metropolitana di Milano (di seguito denominata ATS), con sede in Milano, Corso Italia n. 52, C.F./P.IVA 09320520969, in atto rappresentata dal Dott. Walter Bergamaschi, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;

E

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano (di seguito, ASST Nord Milano), con sede in Sesto San Giovanni (MI), Viale Matteotti, n. 83 - C. F. e P.IVA n. 09320420962 in atto rappresentata dalla Dott.ssa Elisabetta Fabbrini legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;

PREMESSO:

- le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 3 e 25 febbraio 2020, n. 630 e 639, aventi ad oggetto "*Interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili quali il COVID-19*";
- la DGR XI/3525 del 5 agosto 2020 "*Adozione del piano di potenziamento e riorganizzazione della rete di assistenza, in attuazione dell'art. 1 DL 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77*";

- il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 *"Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19."*, che dispone la proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;
- la DGR XI/3820 del 09 novembre 2020 recante *"Determinazioni in merito alla donazione pervenuta dalla società Moncler Spa per sostenere l'emergenza epidemiologica dovuta al virus Covid 19"*;

CONSIDERATO che nella suddetta DGR, Regione Lombardia ha individuato un progetto di implementazione dell'assistenza domiciliare nel territorio dell'ATS di Milano che la società Moncler Spa ha disposto di finanziare mediante apposita donazione che ha consentito alla stessa l'acquisto di mezzi e strumentazione, per fare fronte alle esigenze derivanti dall'epidemia da COVID 19.

DATO ATTO che Moncler Spa nell'atto notarile di donazione evidenzia *"l'onere, a carico della donataria, di destinare l'intera somma donata al progetto di assistenza sanitaria domiciliare a beneficio della comunità di Milano a sostegno dell'emergenza epidemiologica dovuta al virus Covid-19.*

In particolare il progetto, al cui finanziamento ed utilità è destinata la donazione, consiste nell'implementazione di una struttura mobile di sanità territoriale attraverso l'utilizzo di mezzi mobili che transitino presso la città di Milano al fine di assistere le persone che abbiano bisogno di un intervento immediato di tamponi e cure domiciliari. Il tutto allo scopo di alleviare gli ospedali dalla pressione causata dall'ondata epidemica, nell'ambito del quale l'importo donato verrà utilizzato per l'acquisto dei necessari mezzi, macchinari ed attrezzature".

CONSIDERATO che per dare attuazione al progetto soprarichiamato, Regione Lombardia ha proceduto all'acquisto di mezzi di supporto per la diagnostica domiciliare dotati di strumentazione specifica (attrezzature elettromedicali e dispositivi medici dedicata al potenziamento dell'assistenza territoriale di prossimità.

PRECISATO che con il suddetto contributo sono stati acquistati tredici automezzi FIAT DOBLO' completi di dispositivi medici e strumentazione diagnostica necessaria per il follow up dei pazienti Covid presso il domicilio e due CAMPER con postazione radiologica per l'implementazione della sanità di prossimità "di base" presso scuole, RSA, o altre strutture di interesse.

PRECISATO che tali mezzi e strumentazioni, in relazione alle misure di contrasto per l'emergenza Covid-19, saranno utilizzati per rafforzare la sanità di prossimità di Regione Lombardia cioè, un sistema di servizi diffuso capillarmente nel territorio e di facile accesso ai cittadini, in grado di erogare prestazioni di assistenza medica ed infermieristica in tempi brevi, evitando accessi inappropriati nei PS e nei reparti di degenza ospedaliera.

VISTO che il ruolo assegnato ad ATS di Milano è quello di assicurare le funzioni di coordinamento e le funzioni relative alla sorveglianza sanitaria sia di carattere generale che specificamente attribuite per la gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19 così come definito dalla normativa nazionale e dalle disposizioni regionali;

CONSIDERATO, quindi, che ATS di Milano svolgerà anche nel presente progetto, volto all'implementazione dell'assistenza domiciliare del proprio territorio, le funzioni di coordinamento e di indirizzo e di sorveglianza sanitaria nell'ambito delle attività poste in essere dalle ASST.

DATO ATTO che il progetto di che trattasi trova la sua naturale concretizzazione nella destinazione dei mezzi e delle strumentazioni a disposizione per le attività delle ASST del territorio di ATS Milano ed in particolare nella attribuzione dei due CAMPER alle attività della ASST Niguarda e della ASST Nord Milano.

PRECISATO che l'attività principale del CAMPER sarà l'effettuazione dello screening delle patologie polmonari che in generale si svolgerà appoggiandosi a comunità, centri di accoglienza o RSA. Le attività diagnostiche collaterali (ECG, eco, spirometrie etc.) e i prelievi potranno essere svolti anche in locali messi a disposizione dalle suddette strutture.

PRECISATO che ogni CAMPER, da utilizzarsi per l'implementazione della sanità di prossimità "di base" presso scuole, RSA, o altre strutture di interesse, è dotato della seguente attrezzatura:

- sistema DR o equivalente per diagnostica radiografica montato direttamente sul mezzo mobile;
- ecografo portatile compatto dotato di 3 sonde (lineare, convex e cardio), completo di scheda di rete e software per esportazione delle immagini in standard dicom;
- postazione PC per identificazione paziente e gestione cartella clinica da remoto;
- sistema di trasmissione delle immagini verso un ospedale di riferimento per la telerefertazione;
- elettrocardiografo portatile 12 derivazione con possibilità di trasmissione del tracciato verso un centro cardiologico di riferimento;
- monitor-defibrillatore con saturimetro integrato;

- almeno 2 termometri digitali;
- saturimetro a dito;
- monitor multiparametrico da trasporto;
- sfigmomanometro automatico e manuale;
- spirometro portatile di qualità diagnostica;
- sistema per tamponi rapidi per la ricerca di sars-cov-2 (se disponibili);
- kit pronto soccorso con ossigeno e kit emergenza.

DATO ATTO, quindi, che si rende necessario provvedere alla sottoscrizione di apposita convenzione tra ATS di Milano e ASST Nord Milano per la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla consegna ad ASST Nord Milano di un CAMPER con targa GD292JG dotato della strumentazione elettromedicale e dispositivi medici necessari alla realizzazione del progetto stesso;

CONSIDERATO quindi che l'ASST Nord Milano, individuata quale destinataria del CAMPER, dotato di dispositivi medici e di strumentazioni elettromedicali, che verranno messi a disposizione per l'implementazione della sanità di prossimità "di base" presso scuole, RSA, o altre strutture di interesse, ha manifestato interesse alla stipula della presente convenzione;

TENUTO CONTO che in caso di manifestate esigenze di sanità pubblica, ATS può chiedere l'intervento di supporto del CAMPER per effettuare attività diagnostica connessa al monitoraggio epidemiologico, con modalità definite dalla presente convenzione.

QUANTO SOPRA PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1– PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della convenzione è la consegna da parte di ATS Milano, per il successivo utilizzo da parte di ASST Nord Milano, di un CAMPER con targa GD292JG dotato della relativa strumentazione elettromedicale e dispositivi medici di cui al successivo art. 3, che sarà posto a disposizione - secondo quanto specificato nel seguente articolo - per lo svolgimento delle attività connesse all'emergenza epidemiologica, rilevate sia dall'ASST Nord Milano sia da ATS.

ARTICOLO 3 – CONDIZIONI OPERATIVE

Il mezzo sarà messo a disposizione di ASST Nord Milano per l'implementazione della sanità di prossimità "di base" presso scuole, RSA, o altre strutture di interesse, situate all'interno di tutto il territorio di ATS Milano ed il personale necessario per il loro utilizzo sarà dipendente dell'ASST stessa.

ASST Nord Milano disporrà in merito all'operatività dell'automezzo di che trattasi.

Il CAMPER di supporto per l'implementazione della sanità di prossimità "di base" presso scuole, RSA, o altre strutture di interesse, verrà dotato dell'attrezzatura richiamata in premessa.

L'attività del CAMPER con targa GD292JG sarà l'effettuazione dello screening delle patologie polmonari che in generale si svolgerà appoggiandosi a comunità, centri di accoglienza o RSA. Le attività diagnostiche collaterali (ECG, eco, spirometrie etc) e i prelievi potranno essere svolti anche in locali messi a disposizione dalle suddette strutture.

ASST Nord Milano disporrà in merito al concreto utilizzo della strumentazione elettromedicale e dei dispositivi medici di che trattasi.

Tutta la strumentazione assegnata sarà completa delle certificazioni come dispositivo medico (marcatatura CE secondo la direttiva 93/42/CEE e smi).

Per gli automezzi devono essere previste le omologazioni per la circolazione sul territorio nazionale (dispositivi medicali, diagnostica radiologica, personale sanitario ed eventuali campioni biologici).

Per quanto concerne la radioprotezione dei mezzi mobili con dotazione radiologica è necessaria la certificazione di idoneità da parte di un esperto qualificato.

ARTICOLO 4 – IMPEGNI ASSUNTI DA ATS DI MILANO

ATS di Milano procederà prima della consegna del CAMPER con targa GD292JG come sopra identificato e delle relative strumentazioni elettromedicali e dispositivi medici al collaudo di verifica della corrispondenza per quantità e caratteristiche tecniche rispetto al Decreto Regionale n. 15886/2020 di aggiudicazione.

Nel caso di segnalazioni provenienti dalle Cure Primarie, in particolare dalle Unità Speciali di Continuità Assistenziale e dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione, ATS comunicherà al referente individuato dall'ASST Nord Milano la necessità di intervento del CAMPER per effettuare attività diagnostica connessa al monitoraggio epidemiologico.

ARTICOLO 5 – IMPEGNI ASSUNTI DALLA ASST NORD MILANO

L'ASST Nord Milano mette a disposizione per le finalità indicate nell'art. 2 della presente convenzione il personale necessario che provvederà ad utilizzare la strumentazione secondo i protocolli previsti, con riferimento sia alla sicurezza che alla formazione degli operatori.

Per quanto riguarda il CAMPER con targa GD292JG e le relative

strumentazioni elettromedicali/dispositivi medici sarà competenza di ASST

Nord Milano il collaudo tecnico, la messa in servizio e le verifiche di sicurezza periodiche, manutenzione e materiale di consumo.

Sono altresì in capo ad ASST tutti gli obblighi derivanti dall'uso delle apparecchiature ai sensi del D.LGS. n. 81/08.

L'ASST Nord Milano invierà, con cadenza bimestrale ad ATS Milano, apposita rendicontazione su format debitamente predisposto da ATS relativa all'attività svolta grazie ai mezzi e alle strumentazioni messi a disposizione.

Analoga rendicontazione sarà inviata al termine del progetto.

ARTICOLO 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione entra in vigore al momento della sua sottoscrizione e avrà durata per tutto il periodo di emergenza che renderà utili/necessarie le attività per le quali la stessa viene stipulata, e comunque sino al termine del 31/12/2021, fatte salve eventuali proroghe e/o rinnovi rese necessarie dal perdurare dello stato di emergenza.

Allo scadere del termine non è previsto il rinnovo automatico. Ove ne ricorrano i presupposti, la convenzione potrà essere rinegoziata o rinnovata previo accordo scritto approvato dagli organi competenti delle Parti.

Si rinvia al successivo art. 9 per le ipotesi di risoluzione e di recesso prima della scadenza naturale del termine.

ARTICOLO 7 – REFERENTI

Per i rapporti con ATS di Milano relativi allo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, ASST Nord Milano, tramite gli uffici competenti indicati nel presente atto, individua quale referente il dr. Cremonesi Dario, Dirigente Professioni Sanitarie - Area Territoriale SITRA.

Per i rapporti con ASST Nord Milano relativi allo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, ATS di Milano individua, tramite gli uffici competenti indicati nel presente atto, quale referente il dr. Marino Faccini Direttore UOC Malattie Infettive.

ATS Milano si riserva la facoltà di effettuare verifiche e sopralluoghi circa l'adeguatezza delle prestazioni fornite, il compiuto svolgimento dei servizi, il corretto adempimento delle obbligazioni ed il rispetto della normativa vigente nonché di tutti gli obblighi convenzionali in collaborazione e contraddittorio con un responsabile dell'ente contraente.

ARTICOLO 8 – RESPONSABILITA' PER DANNI E COPERTURA ASSICURATIVA

Il CAMPER con targa GD292JG assegnato è provvisto di copertura assicurativa comprendente tutte le garanzie inclusa la Kasko.

La strumentazione è assicurata con polizza All Risk Property.

Gli oneri derivanti dalle sopracitate coperture assicurative, stipulate da ATS della Città Metropolitana di Milano, verranno rimborsati dalla ASST utilizzatrice al termine della convenzione.

ASST Nord Milano solleva ATS di Milano da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione di azioni poste in essere nell'attuazione della presente convenzione.

ARTICOLO 9 – RECESSO E RISOLUZIONE

Nel caso in cui una delle Parti intendesse recedere dalla convenzione prima della scadenza naturale del termine, potrà procedere al recesso comunicandolo con PEC o raccomandata A/R, che dovrà pervenire all'altro contraente almeno 30 giorni prima della data individuata per la cessazione delle prestazioni. ATS Milano, inoltre, potrà procedere alla risoluzione della

convenzione qualora, su indicazione motivata del Referente, inoltrata per iscritto al Direttore competente, si giudicasse inadeguato l'apporto fornito dall'altro contraente rispetto agli adempimenti di cui al precedente art. 2.

ARTICOLO 10 – PATTO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti contraenti, quali Titolari autonomi del trattamento dei dati personali, si impegnano, ciascuna con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati personali, le categorie particolari di dati ed i dati giudiziari esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione ed in conformità al Regolamento U.E. n. 2016/679 e al D.lgs. n. 196/2003 novellato dal D. Lgs. n. 101/2018, nonché alla normativa specifica vigente in materia.

ARTICOLO 11 – CODICE DI COMPORTAMENTO E PIANO TRIENNALE PER LA

TRASPARENZA

In ottemperanza al D.P.R. n. 62 del 16.4.2013 risulta adottato da entrambe le Parti il Codice di Comportamento nel quale vengono definiti i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che anche tutti i collaboratori e fornitori delle Parti sono tenuti ad osservare. Le Parti danno atto di aver preso visione e di conoscere il contenuto delle misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità pubblicati nelle sezioni dedicate all'Amministrazione Trasparente sui rispettivi siti istituzionali www.asst-nordmilano.it e www.ats-milano.it.

Le Parti si danno reciproca rassicurazione circa l'accettazione del relativo contenuto, impegnandosi altresì ad invitare il proprio personale al rispetto dei doveri minimi ivi previsti.

ARTICOLO 12 – RINVII NORMATIVI

Per quanto non contemplato nel presente atto le Parti fanno esclusivo rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

ARTICOLO 13 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'applicazione della presente convenzione, si cercherà la risoluzione in via amichevole.

Fallito il tentativo di risoluzione in via amichevole, la controversia sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

ARTICOLO 14 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

Qualsiasi modifica che le Parti converranno di apportare al testo della presente convenzione dovrà essere preventivamente concordata ed approvata per iscritto da entrambe le Parti, costituendone atto aggiuntivo.

ARTICOLO 15 – CONFORMITA' ATTO

La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del CAD - Codice dell'Amministrazione Digitale - Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii., e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta. L'imposta di bollo (art. 2 dell'Allegato A - tariffa Parte I^A del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.), pari ad euro 48,00 (per un totale di n. 12 pagine), graverà su entrambe le Parti in pari misura e sarà assolta in modo virtuale da ATS Milano, giusta Aut. N. 23923/2016 del 05/02/2016, che provvederà a richiedere ad ASST Nord Milano il rimborso della quota di spettanza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, lì

ATS della Città Metropolitana di Milano

Il Direttore Generale

Dott. Walter Bergamaschi

ASST Nord Milano

Il Direttore Generale

Dott.ssa Elisabetta Fabbrini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e
ss.mm.ii.